



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 agosto 2013 n.116

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 31, comma 1, della Legge 29 luglio 2013 n.101;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta 6 agosto 2013;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

SANZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2013 N. 101 E DISPOSIZIONI DI RACCORDO CON IL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N.76

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intendono per:
 - a) "Autorità Nazionali Competenti": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche e l'Ufficio Centrale per il Falso monetario di cui all'articolo 3 della Legge 29 luglio 2013 n.101;
 - b) "Banca Centrale o Bcsm": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005, n. 96 e successive modifiche;
 - c) "Bce": la Banca Centrale Europea;
 - d) "Gestori del Contante": i soggetti così come identificati all'articolo 2, comma 1, punto 13, della Legge 29 luglio 2013 n.101;
 - e) "Legge": la Legge 29 luglio 2013 n.101 e successive modifiche;
 - f) "Regolamento Bcsm": il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, punto 24, della Legge 29 luglio 2013 n.101;
 - g) "Ucfm": l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario di cui all'articolo 3 della Legge 29 luglio 2013 n.101.

CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 2

(Obblighi informativi sull'esercizio della gestione del contante)

1. La mancata preventiva informazione di avvio dell'attività di gestione del contante, in violazione dell'articolo 4, comma 1, della Legge, è punita con la sanzione amministrativa da euro

10.000,00 a euro 50.000,00; nel caso di informazione preventivamente inviata ma incompleta degli elementi riportati nel sopraccitato comma di Legge o comunque non conforme al modello ivi richiamato, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.

2. La mancata comunicazione della cessazione dell'attività di gestione del contante, in violazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

Art. 3

(Riproduzione irregolare di banconote in euro)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la riproduzione irregolare di banconote in euro, in violazione del regime descritto all'articolo 6 della Legge, è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 40.000,00.

2. Nei casi di inottemperanza all'ordine di cui all'articolo 6, comma 8, primo alinea, la sanzione amministrativa di cui al precedente comma viene aumentata in misura pari ad 1/5, da euro 6.000,00 a euro 48.000,00.

Art. 4

(Controlli di autenticità e idoneità per le banconote)

1. I Gestori del Contante che, in violazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, della Legge, non sottopongono le banconote in euro ad alcun controllo di autenticità e idoneità, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

2. I Gestori del Contante coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro che, in violazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della Legge, non identificano negli accordi contrattuali tra loro intercorrenti il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.

3. I Gestori del Contante che, in violazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 3, della Legge e all'Allegato III della Legge medesima, sottopongono le banconote in euro al solo controllo manuale ma non da parte di personale addestrato, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 a euro 45.000,00.

4. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 7, comma 3, della Legge, in mancanza di controllo manuale da parte di personale addestrato utilizzano apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote ma non elencate sul sito Internet di BCE, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

5. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 7, comma 4, della Legge, rimettono in circolo, tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o tramite casse prelievo contanti, banconote in euro non classificate come autentiche e idonee sulla base di un controllo effettuato mediante un tipo di apparecchiatura elencato sul sito Internet di BCE, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

6. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 7, comma 5, della Legge, mettono in funzione dispositivi riservati al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela non rientranti tra quelli elencati sul sito Internet di BCE, o li utilizzano per tagli e serie di banconote in euro non a questi corrispondenti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

Art. 5

(Ritiro e consegna delle banconote in euro sospette di falsità)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 9, comma 2, lettera a), della Legge, non ritirano dalla circolazione le banconote in euro ricevute di cui hanno certezza o motivo sufficiente di ritenere che siano false sono puniti con la sanzione

amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.

2. I Gestori del Contante che non consegnano alle Autorità Nazionali Competenti le banconote in euro ritirate dalla circolazione in quanto false o sospette di falsità nel rispetto dei termini stabiliti dalle medesime Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 10.000,00.

Art. 6

(Ritiro e consegna delle banconote in euro non idonee alla circolazione)

1. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della Legge, non ritirano dalla circolazione le banconote in euro ricevute che, ancorché non sospette di falsità, risultano inadeguate alla circolazione, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

Art. 7

(Classificazione e trattamento delle banconote)

1. Al di fuori dei casi già sanzionati dai precedenti articoli 5 e 6, per qualsiasi diversa violazione all'articolo 8 della Legge, il Gestore del Contante è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Art. 8

(Divieto di ricircolo banconote)

1. I Gestori del Contante che, contravvenendo al divieto imposto da Bcsm ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della Legge, rimettono in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate dal citato divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 50.000,00.

Art. 9

(Collaborazione in sede ispettiva)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 12, comma 5, o in violazione dell'articolo 25, comma 4, della Legge, non collaborano con Bcsm in relazione a un'ispezione, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

Art. 10

(Obblighi di segnalazione)

1. I Gestori del Contante che non ottemperano, o non ottemperano nei termini, agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 13 e 30 della Legge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 10.000,00.

Art. 11

(Riproduzione dei disegni riportati sulle monete in euro sammarinesi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la riproduzione non autorizzata da Bcsm dei disegni delle monete in euro, in violazione del regime descritto dall'articolo 19 della Legge, è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 40.000,00.

Art. 12

(Medagli e gettoni simili alle monete metalliche in euro)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge, produce, vende, importa o distribuisce per la vendita o per altri fini commerciali, medaglie o gettoni, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
2. La sanzione irrogata ai sensi del precedente comma è maggiorata di una ulteriore sanzione da 2 a 15 euro per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile alle monete in euro.

Art. 13

(Controlli di autenticità e idoneità per le monete)

1. I Gestori del Contante che, in violazione di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della Legge, non sottopongono le monete in euro ad alcun controllo di autenticità e idoneità sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 18.000,00 a euro 45.000,00.
2. I Gestori del Contante coinvolti nel ricircolo delle medesime monete in euro che, in violazione di quanto previsto all'articolo 21, comma 2, della Legge, non identificano negli accordi contrattuali tra loro intercorrenti il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali monete, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 4.500,00 a euro 18.000,00.
3. I Gestori del Contante che, in violazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 1, della Legge e dalle ulteriori disposizioni del Regolamento Bcsm, sottopongono le monete in euro al solo controllo manuale ma non da parte di personale addestrato, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 13.000,00 a euro 40.000,00.
4. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 23, comma 1, della Legge, in mancanza di controllo manuale da parte di personale addestrato utilizzano apparecchiature per il trattamento delle monete ma non elencate sul sito Internet di CTSE sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 9.000,00 a euro 36.000,00.

Art. 14

(Ritiro e consegna delle monete in euro sospette di falsità)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 22 della Legge, a seguito della autenticazione non ritirano dalla circolazione le monete in euro ricevute di cui hanno certezza o motivo sufficiente di ritenere che siano false, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 4.500,00 a euro 45.000,00.
2. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 22 della Legge, non consegnano alle Autorità Nazionali Competenti le monete in euro ritirate dalla circolazione in quanto false o sospette di falsità nel rispetto dei termini stabiliti dalle medesime Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 9.000,00.

Art. 15

(Ritiro e consegna delle monete in euro non idonee alla circolazione)

1. I Gestori del Contante che, in violazione dell'articolo 22, comma 3, della Legge, non ritirano dalla circolazione le monete in euro ricevute che, ancorché non sospette di falsità, risultano inidonee alla circolazione, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 900,00 a euro 9.000,00.

Art. 16*(Divieto di ricircolo monete)*

1. I Gestori del Contante che, contravvenendo al divieto imposto da Bcsm ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della Legge, rimettono in circolazione il taglio o i tagli di monete in euro delle serie interessate dal citato divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 25.000,00.

Art. 17*(Dichiarazione di pericolosità)*

1. La violazione dell'obbligo, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), della Legge, di accompagnare gli imballaggi di monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose da una apposita dichiarazione scritta che ne precisi le sostanze impiegate, è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

Art. 18*(Disposizioni impartite da Bcsm)*

1. Salvo che il medesimo fatto sia già soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dei precedenti articoli, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della Legge, eventualmente impartite da Bcsm, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 10.000,00.

Art. 19*(Disposizioni transitorie)*

1. La violazione della disposizione contenuta all'articolo 35, comma 1 della Legge è punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 10.000,00.
2. La violazione della disposizione contenuta all'articolo 35, comma 2 della Legge è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.
3. La violazione della disposizione contenuta all'articolo 35, comma 3 della Legge è punita con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

Art. 20*(Istruzioni impartite da Ucfm)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i Gestori del Contante che contravvengono alle istruzioni eventualmente impartite dall'Ucfm ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della Legge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 comminata da Bcsm in esecuzione a specifica richiesta da parte dell'Ucfm.

CAPO II**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 21***(Raccordo con Decreto n. 76/2006)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, della Legge ed in conformità a quanto previsto al primo comma del medesimo articolo, per tutte le fattispecie previste nel presente decreto delegato trova applicazione, per quanto compatibile, l'articolo 23 del Decreto 30 maggio

2006 n.76.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma e dall'articolo 33, comma 2, della Legge, l'articolo 21, comma 1, del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito:

*“Art. 21
(Altre sanzioni)*

1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 10, 12 e 13 della Legge 25 aprile 1996 n. 41 ed eventuali successive modifiche, dall'articolo 31 della Legge 29 luglio 2013 n.101 ed eventuali successive modifiche, dagli articoli 7, 8 e 13 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 ed eventuali successive modifiche, nonché delle sanzioni amministrative irrogabili dalla Banca Centrale ai sensi di ogni altra disposizione di legge.”.

Art. 22
(Elenco delle sanzioni amministrative)

1. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dal presente decreto delegato dovranno essere comprese nell'elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art. 23
(Decorrenza)

1. Gli effetti del presente decreto delegato decorrono a far data dall'entrata in vigore del Regolamento Bcsm, attuativo della Legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 agosto 2013/1712 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

